

# Legge regionale n. 3 del 27 gennaio 2009

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente.

(B.U. 29 Gennaio 2009, n. 4)

.....omissis

Capo VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Art. 11

(Modifica all' articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)

1.

La [lettera c\) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24](#) (Tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituita dalla seguente:

" c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;"

.

Art. 12

(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 24/2007)

1.

Il [comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2007](#) è sostituito dal seguente:

" 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c)."

.

2.

Dopo il [comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2007](#) è inserito il seguente:

" 1 bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2."

.

Art. 13

(Modifica all' articolo 10 della l.r. 24/2007)

1.

La [lettera a\) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/2007](#) è sostituita dalla seguente:

" a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita."

.....omissis

.